

Ordinanza
sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche
e dei commercianti di valori mobiliari
(Ordinanza sui fondi propri, OFoP)¹

del 29 settembre 2006 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 3g, 4 capoversi 2 e 4, 4^{bis} capoverso 2 e 56 della legge dell'8 novembre 1934² sulle banche,³

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Principio

¹ Le banche e i commercianti di valori mobiliari devono disporre di fondi propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo adeguato i loro rischi per proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario.

² Essi coprono con fondi propri i loro rischi di credito, rischi di mercato, rischi senza controparte e rischi operativi.

Art. 2 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. i fondi propri computabili;
- b. i rischi da coprire con fondi propri e l'entità della copertura;
- c. la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti per i grandi rischi, e il trattamento di posizioni interne al gruppo.

Art. 3 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle banche ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche e ai commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 1995⁴ sulle borse (qui di seguito banche).

RU 2006 4307

¹ RU 2007 1073

² RS 952.0

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

⁴ RS 954.1

Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza si considerano:

- a. *borsa regolata*: un istituto regolato in modo adeguato secondo criteri riconosciuti a livello internazionale e sottoposto a vigilanza, avente lo scopo di effettuare simultaneamente la compra e la vendita di valori mobiliari tra più commercianti di valori mobiliari e che pure le garantisce tramite una sufficiente liquidità del mercato;
- b. *indice principale*: un indice che comprende la totalità dei valori mobiliari trattati su un borsa regolata (indice del mercato globale) o una selezione dei principali valori mobiliari di detta borsa. Si considera parimenti indice principale un indice composto dai principali valori mobiliari di più borse regolate;
- c. *società immobiliare*: una società il cui scopo principale consiste nell'acquisto e nella detenzione di fondi o immobili per conto proprio;
- d. *mercato rappresentativo*: un mercato sul quale almeno tre market-maker indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente;
- e. *strumento qualificato su saggi di interesse*: uno strumento su saggi di interesse:
 1. con un rating delle classi di rating 1–4 di almeno due agenzie di rating riconosciute,
 2. con un rating delle classi di rating 1–4 di un'agenzia di rating riconosciuta, sempreché non sia disponibile alcun rating di una classe peggiore di rating di un'altra agenzia di rating riconosciuta dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)⁵,
 3. senza rating di un'agenzia di rating riconosciuta, ma con una rendita alla scadenza e una durata residua paragonabili a quelle dei titoli con un rating delle classi di rating 1–4, sempreché i titoli dell'emittente siano trattati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo, o
 4. senza rating di un'agenzia di rating riconosciuta (rating esterno), ma con un rating interno alla banca (rating interno) corrispondente alle classi di rating 1–4, sempreché i titoli dell'emittente siano trattati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo;
- f.⁶ *standard minimi di Basilea*: i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche che sono determinanti per il calcolo delle esigenze sui fondi propri.⁷

⁵ Nuova espr. giusta il n. 8 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429). La nota relativa agli standard minimi di Basilea è stata soppressa in tutte le altre disp.

⁷ Gli attuali standard minimi di Basilea possono essere consultati all'indirizzo Internet www.bis.org/bcbs e ottenuti presso la Banca dei regolamenti internazionali, Centralplatz 2, 4002 Basilea.

Art. 5 Portafoglio di negoziazione

¹ Le banche possono tenere un portafoglio di negoziazione con posizioni in strumenti finanziari e in merci, detenute nell'intento del loro commercio o a garanzia di altre posizioni.

² Esse possono assegnare al portafoglio di negoziazione unicamente posizioni:

- a. la cui commerciabilità non è limitata da convezioni contrattuali; o
- b. che possono essere garantite integralmente in qualsiasi momento.

³ È dato intento di commercio se la banca ha l'intenzione:

- a. di detenere le posizioni a breve scadenza;
- b. di approfittare di fluttuazioni a breve scadenza dei prezzi del mercato; o
- c. di realizzare utili di arbitraggio.

⁴ Le posizioni devono essere valutate frequentemente ed esattamente. Il portafoglio di negoziazione deve essere gestito attivamente.

Capitolo 2: Consolidamento**Art. 6** Obbligo di consolidamento

¹ Oltre che a livello di singolo istituto, le disposizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi devono essere adempite a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario (obbligo di consolidamento).

² Il consolidamento comprende tutte le società del gruppo attive nel settore finanziario ai sensi degli articoli 11 e 13 dell'ordinanza del 17 maggio 1972⁸ sulle banche, con le seguenti eccezioni:

- a. fatto salvo l'articolo 11, le partecipazioni nel settore delle assicurazioni sono consolidate unicamente nell'ambito delle disposizioni sulla ripartizione dei rischi;
- b. la gestione di investimenti collettivi di capitale per conto di investitori o la detenzione del capitale di fondazione di società di investimento non fondano alcun obbligo di consolidamento dell'investimento collettivo di capitale.

³ Le banche che applicano l'approccio standard svizzero (AS-CH; art. 38) devono parimenti consolidare le società immobiliari, sempreché esse siano considerate società di gruppo ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche.

Art. 7 Consolidamento integrale, consolidamento per quote e deduzioni

¹ Le partecipazioni maggioritarie a imprese soggette all'obbligo di consolidamento devono essere integralmente consolidate.

² Le partecipazioni minoritarie di almeno il 20 per cento a imprese soggette all'obbligo di consolidamento devono essere registrate su base consolidata per quote se la banca esercita direttamente o indirettamente un influsso dominante unitamente ad altri proprietari. In questo contesto si tiene conto dei fondi propri computabili e necessari, nonché dei grandi rischi in modo corrispondente alla quota di partecipazione.

³ Nel caso delle partecipazioni minoritarie ai sensi del capoverso 2, la banca può anche optare a favore della deduzione dai fondi propri di base e dai fondi propri complementari (art. 31 cpv. 1 lett. b). In questo caso esse non vanno incluse nella ripartizione su base consolidata dei rischi.

⁴ Le partecipazioni detenute dalla banca e da un secondo azionista o da un socio in ragione del 50 per cento dei voti ognuno (joint ventures) possono essere registrate a scelta su base integralmente consolidata o su base consolidata per quote.

Art. 8 Trattamento differenziato con il consenso della società di audit

¹ Con il consenso della società di audit le seguenti partecipazioni possono essere trattate come partecipazioni da non consolidare:

- a. partecipazioni a imprese che a motivo delle loro dimensioni e della loro attività commerciale sono irrilevanti ai fini dell'osservanza delle disposizioni sui fondi propri;
- b. partecipazioni a importanti società di gruppo detenute nel corso dell'anno.

² Le partecipazioni superiori al 50 per cento dei voti possono essere eccezionalmente consolidate per quote con il consenso della società di audit se è stabilito contrattualmente che:

- a. il sostegno all'impresa soggetta al consolidamento è limitato alla quota della banca; e
- b. gli altri azionisti o soci sono tenuti a prestare aiuto fino a concorrenza della loro quota e sono in grado di adempiere legalmente e finanziariamente questo obbligo.

Art. 9 Disposizioni particolari

¹ La FINMA può, in casi particolari, esentare integralmente o parzialmente la banca dall'adempimento delle disposizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi a livello di singolo istituto, segnatamente se sono adempite le condizioni dell'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza del 17 maggio 1972⁹ sulle banche.

² Essa può esigere in casi motivati:

- a. il consolidamento per quote delle partecipazioni minoritarie ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2; e
- b. il consolidamento integrale delle joint ventures (art. 7 cpv. 4) e delle partecipazioni maggioritarie ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

⁹ RS 952.02

³ Essa può ordinare, nel quadro dell'adempimento delle disposizioni sui fondi propri a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario, oneri supplementari concernenti la capitalizzazione adeguata di un'impresa al vertice non sottoposta a vigilanza come singolo istituto.

⁴ In casi particolari essa può consentire a una banca di consolidare già a livello di singolo istituto (consolidamento singolo) società di gruppo attive nel settore finanziario in considerazione delle loro strette relazioni con la banca.

Art. 10 Gruppi finanziari subordinati

¹ L'obbligo di consolidamento si applica a ogni gruppo finanziario, anche se un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario sovraordinati sono già sottoposti alla vigilanza della FINMA.

² In casi speciali la FINMA può esentare i gruppi finanziari subordinati dall'obbligo di consolidamento, segnatamente se:

- a. le loro società di gruppo sono esclusivamente attive in Svizzera; e
- b. il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario sovraordinati sottostanno dal canto loro a una vigilanza consolidata adeguata da parte di un' autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Art. 11 Captives per rischi operativi

Con l'autorizzazione della FINMA, le società di gruppo che perseguono esclusivamente l'assicurazione dei rischi operativi interna al gruppo possono essere integralmente consolidate a livello di gruppo finanziario e, se del caso, essere assegnate a un consolidamento singolo (art. 9 cpv. 4), come le società di gruppo attive nel settore finanziario.

Art. 12 Partecipazioni estranee al settore finanziario

I limiti superiori delle partecipazioni qualificate di una banca a un'impresa estranea al settore finanziario ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche non si applicano se:

- a. simili partecipazioni sono state acquisite temporaneamente nel quadro del risanamento o del salvataggio di un'impresa;
- b. i valori mobiliari sono ripresi per la durata normale dell'operazione di emissione; o
- c. la differenza tra il valore contabile e i limiti superiori applicabili a queste partecipazioni è integralmente coperta da fondi propri liberamente disponibili.

Capitolo 3: Comprova di fondi propri adeguati

Art. 13 Attestato dei fondi propri

¹ Le banche forniscono ogni trimestre la prova dell'adeguatezza dei loro fondi propri tramite un attestato stabilito dalla FINMA e lo inoltrano entro due mesi alla Banca nazionale svizzera.

² L'attestato dei fondi propri su base consolidata deve essere inoltrato semestralmente.

Art. 14 Basi di calcolo

¹ Per il calcolo dei fondi propri computabili e necessari figuranti nell'attestato dei fondi propri la banca si fonda sulla chiusura allestita conformemente alle disposizioni in materia di rendiconto della FINMA. La FINMA disciplina le eccezioni a questo principio.

² Se applica standard internazionali di rendiconto riconosciuti dalla FINMA, la banca deve tenere conto delle corrispondenti direttive della FINMA relative agli adeguamenti necessari.

Capitolo 4: Applicazione semplificata

Art. 15

¹ Le banche possono applicare in forma semplificata singole disposizioni della presente ordinanza e delle prescrizioni tecniche di esecuzione della FINMA che la precisano se:

- a. evitano così facendo un dispendio sproporzionato;
- b. garantiscono una gestione dei rischi adeguata alla loro attività commerciale;
e
- c. il rapporto tra i fondi propri necessari e i fondi propri computabili della banca ne è almeno mantenuto.

² Esse documentano il tipo di semplificazione e la sua ammissibilità ai sensi del capoverso 1.

Titolo secondo: Fondi propri computabili

Capitolo 1: Basi

Art. 16 Esigenze

¹ I fondi propri devono essere integralmente versati oppure generati a livello interno.

² Essi non possono essere compensati con crediti della banca, né garantiti con valori patrimoniali della banca.

³ Essi sono postergati ai crediti non postergati di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento.

⁴ ...¹⁰

Art. 17 Elementi e computabilità

¹ I fondi propri constano dei seguenti elementi:

- a. fondi propri di base («tier 1»; art. 18–22);
- b. fondi propri complementari («tier 2»; art. 24–28), costituiti dai fondi propri complementari superiori e dai fondi propri complementari inferiori;
- c. fondi propri supplementari («tier 3»; art. 29).

² I fondi propri complementari («tier 2») e i fondi propri supplementari («tier 3») possono essere presi in considerazione al massimo in ragione delle aliquote stabilite dall'articolo 30.

³ Per determinare i fondi propri computabili, sui fondi propri devono inoltre essere effettuate in tre fasi e a diversi livelli le deduzioni ai sensi degli articoli 23, 31 e 32.

Capitolo 2: Calcolo

Sezione 1: Fondi propri di base («tier 1»)

Art. 18 Elementi illimitatamente computabili

Sono computabili illimitatamente come fondi propri di base:

- a. il capitale versato (capitale azionario, capitale sociale, capitale di dotazione o di partecipazione e capitale accomandato nel caso dei banchieri privati);
- b. le riserve palesi (riserve per rischi bancari generali, riserva legale generale, riserva per titoli di partecipazione propri, altre riserve);
- c. l'utile riportato;
- d. l'utile dell'esercizio corrente dopo deduzione della quota presumibile di distribuzione di utili, sempreché vi sia una chiusura intermedia, riveduta secondo le esigenze della FINMA, con un conto economico completo ai sensi dell'articolo 25a capoverso 1 dell'ordinanza del 17 maggio 1972¹¹ sulle banche, rispettivamente conformemente agli standard internazionali di rendiconto riconosciuti.

Art. 19 Fondi propri di base per l'innovazione

¹ I fondi propri di base per l'innovazione devono adempire le esigenze dell'articolo 16 ed essere illimitatamente a disposizione della banca.

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6101).

¹¹ RS **952.02**

² Essi possono essere rimborsati soltanto se sono trascorsi almeno cinque anni dall'emissione o se il loro trattamento legale si è profondamente modificato a scapito della banca. L'iniziativa del rimborso deve emanare dalla banca. Per effettuare il rimborso la banca necessita del consenso della FINMA.

³ Ai fondi propri di base per l'innovazione non può essere vincolato alcun obbligo di versamento di indennità stabilite anticipatamente, eccetto che durante il corrispondente periodo di tempo la banca:

- a. paghi i dividendi sul capitale versato (art. 18 lett. a) o vi rinunci volontariamente nonostante la sufficienza dei fondi propri;
- b. riscatti il capitale versato; o
- c. riduca volontariamente il valore nominale del suo capitale versato.

⁴ I pagamenti di indennità omessi non possono essere compensati a una data ulteriore.

⁵ Le condizioni del pagamento di indennità non possono peggiorare notevolmente a scapito della banca sull'arco della loro durata, né contenere altri incentivi indiretti al rimborso.

⁶ In caso di liquidazione e di fallimento i fondi propri di base per l'innovazione possono unicamente essere di rango anteriore nei confronti del capitale versato (art. 18 lett. a).

Art. 20 Computo dei fondi propri di base per l'innovazione

¹ I fondi propri di base per l'innovazione possono essere computati nella misura massima del 15 per cento dei fondi propri di base rettificati.

² La banca deve pubblicare l'importo e la quota dei fondi propri di base per l'innovazione rispetto ai fondi propri di base.

Art. 21 Fondi propri supplementari dei banchieri privati

¹ Nel caso delle banche in forma di società di persone si considerano inoltre come fondi propri di base:

- a. il conto capitale; e
- b. gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una loro dichiarazione scritta risulta che, in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento, sono irrevocabilmente postergati ai crediti non postergati di tutti gli altri creditori e non possono essere compensati con crediti della banca, né garantiti da valori patrimoniali della stessa.

² Entrambi questi elementi possono essere computati unicamente se, in una dichiarazione scritta depositata presso la società di audit, la banca si impegna a non ridurre nessuna delle due componenti del capitale sotto il limite del 120 per cento dei fondi propri necessari ai sensi dell'articolo 33, senza previa approvazione della società di audit.

Art. 22 Quote di capitale degli azionisti minoritari

Nel calcolo dei fondi propri consolidati le quote di capitale di azionisti minoritari di imprese integralmente consolidate ai sensi dell'articolo 6 capoversi 2 e 3 possono essere computate nei fondi propri di base.

Art. 23 Fondi propri di base rettificati

¹ I fondi propri di base devono essere rettificati tramite deduzioni. Vanno dedotti:

- a. le perdite riportate e la perdita dell'esercizio corrente;
- b. la parte scoperta del fabbisogno necessario per rettifiche di valore e accantonamenti dell'esercizio corrente;
- c. il goodwill e i valori immateriali, eccettuato il software.

² Vanno parimenti dedotti dai fondi propri di base:

- a. le deduzioni nel contesto delle securizzazioni secondo gli standard minimi di Basilea;
- b. da parte della banche che applicano l'AS-CH la posizione lunga netta ai sensi dell'articolo 39 dei propri titoli di partecipazione e degli strumenti innovativi di capitale da esse detenuti direttamente o indirettamente, che non figurano nel portafoglio di negoziazione;
- c. da parte delle banche che applicano l'approccio standard internazionale (AS-BRI) o l'approccio basato sul rating interno (IRB):
 1. i propri titoli di partecipazione e gli strumenti innovativi di capitale da esse detenuti direttamente o indirettamente che non figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché non siano già stati allibrati a carico del conto economico, e
 2. la posizione lunga netta in propri titoli di partecipazione o in strumenti innovativi di capitale da esse detenuti direttamente o indirettamente, che figurano nel portafoglio di negoziazione.

Sezione 2: Fondi propri complementari («tier 2»)**Art. 24** Fondi propri complementari superiori («upper tier 2»)

¹ Sono computabili come fondi propri complementari superiori:

- a. gli strumenti ibridi, sempreché:
 1. adempiano le esigenze dell'articolo 16,
 2. non contemplino alcun termine fisso di rimborso e siano rimborsabili al più presto dopo cinque anni su sola iniziativa della banca,
 3. consentano alla banca di differire, senza cadere in mora, il pagamento di interessi e di rimborsi esigibili, e

4. possano essere assegnati al capitale della società nel quadro della determinazione di un'eventuale sottocopertura ai sensi del diritto delle società;
- b. le riserve latenti contenute nella posizione rettifiche di valore e accantonamenti, sempreché siano assegnate a un conto speciale e designate come fondi propri;
- c. le riserve latenti degli immobilizzi, fermo restando che la differenza tra il valore più elevato previsto dall'articolo 665 del Codice delle obbligazioni¹² e il valore contabile è limitata al 45 per cento della differenza tra il valore di mercato e il valore contabile;
- d. le riserve in titoli di partecipazione e obbligazioni da allibrare negli investimenti finanziari secondo il principio del valore più basso, nel limite del 45 per cento dell'utile non realizzato;
- e. il capitale per l'innovazione che supera il limite del 15 per cento ai sensi dell'articolo 20.

² La società di audit deve confermare nel suo rapporto sull'audit di vigilanza che gli elementi ai sensi del capoverso 1 lettere b e c sono computabili come fondi propri complementari superiori. Del pari le banche devono notificare spontaneamente questi importi alle autorità fiscali.

Art. 25 Fondi propri complementari superiori aggiuntivi nel caso dell'approccio standard internazionale (AS-BRI)

Le banche che applicano l'AS-BRI possono computare nei fondi propri complementari superiori le rettifiche di valore per rischi di inadempienza che non possono essere assegnati a un determinato mutuatario né a una determinata posizione (rettifiche forfaitarie di valore per la copertura di rischi latenti), fino a un massimo dell'1,25 per cento della somma delle posizioni ponderate secondo l'AS-BRI.

Art. 26 Fondi propri complementari superiori aggiuntivi nel caso dell'approccio fondato sul rating interno (IRB)

¹ Le banche che applicano l'IRB possono computare come fondi propri complementari superiori un'eventuale eccedenza di rettifiche di valori in tale ambito.

² È data eccedenza se le rettifiche di valore secondo lo standard minimo di Basilea superano le perdite attese calcolate secondo l'IRB.

³ L'eccedenza può essere computata unicamente nella misura dello 0,6 per cento della somma delle posizioni ponderate secondo l'IRB.

Art. 27 Fondi propri complementari inferiori («lower tier 2»)

¹ Sono computabili come fondi propri complementari inferiori i mutui concessi alla banca, inclusi i prestiti obbligazionari che adempiono le esigenze dell'articolo 16 e hanno una durata iniziale di almeno cinque anni.

² Nel corso degli ultimi cinque anni prima del rimborso essi sono computati come elemento dei fondi propri dopo una deduzione cumulativa del 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale (ammortamento matematico). Essi non sono presi in considerazione nell'ultimo anno precedente il rimborso.

³ In caso di possibilità di disdetta da parte del creditore, l'inizio dell'ammortamento matematico è determinato dal più prossimo termine di disdetta.

Art. 28¹³ Fondi propri complementari inferiori aggiuntivi delle banche cantonali

L'articolo 27 si applica per analogia alle banche cantonali, sempreché i pertinenti mutui postergati concessi alla banca in caso di rinuncia del creditore o in altro modo non siano coperti dalla garanzia dello Stato.

Sezione 3: Fondi propri supplementari («tier 3»)**Art. 29**

Si considerano fondi propri supplementari gli impegni della banca che:

- a. adempiono le esigenze dell'articolo 16;
- b. hanno una durata iniziale di almeno due anni;
- c. senza il consenso della FINMA non sono rimborsabili prima della data di ammortamento convenuta; e
- d. prevedono una clausola di sbarramento secondo cui non saranno pagati interessi né ammortamenti, nemmeno alla scadenza, se a causa di tale pagamento i fondi propri computabili della banca dovessero scendere o rimanere al di sotto del minimo richiesto ai sensi dell'articolo 33.

Sezione 4: Computabilità e deduzioni**Art. 30** Computabilità dei fondi propri complementari e dei fondi propri supplementari

¹ I fondi propri complementari e i fondi propri supplementari possono essere presi in considerazione fino a un massimo del 100 per cento dei fondi propri di base rettificati.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6101).

² I fondi propri complementari inferiori possono essere presi in considerazione fino a un massimo del 50 per cento dei fondi propri di base rettificati.

³ I fondi propri supplementari possono essere unicamente computati a copertura dei rischi di mercato e sono limitati al 250 per cento dei fondi propri di base utilizzati per la copertura dei rischi di mercato.

⁴ I fondi propri complementari inferiori che non possono essere considerati a causa della limitazione del capoverso 2 o a causa dell'ammortamento matematico secondo l'articolo 27 capoverso 1 sono computabili come fondi propri supplementari fino al 250 per cento dei fondi propri di base utilizzati per la copertura dei rischi di mercato, sempreché siano adempite le condizioni dell'articolo 29.

Art. 31 Deduzioni dai fondi propri di base rettificati
e dai fondi propri complementari

¹ Dai fondi propri di base e dai fondi propri complementari vanno segnatamente dedotti singolarmente per metà:

- a. le deduzioni previste nell'ambito delle securizzazioni secondo lo standard minimo di Basilea;
- b. nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette delle partecipazioni da consolidare e di quelle da non consolidare a società attive nel settore finanziario e dei crediti postergati rispetto a queste ultime;
- c. nel quadro del conto consolidato, le posizioni lunghe nette, calcolate secondo l'articolo 39, delle partecipazioni da non consolidare a società attive nel settore finanziario e dei crediti postergati rispetto a queste ultime;
- d. nel caso delle banche che applicano l'AS-BRI o l'IRB, la quota di ogni posizione netta di titoli di partecipazione a imprese attive nel settore finanziario che, dopo le deduzioni di cui alle lettere b e c, supera una partecipazione del 10 per cento all'impresa;
- e. nel caso delle banche che applicano l'IRB, l'importo delle perdite attese, calcolate secondo questo approccio, che supera le rettifiche di valore secondo lo standard minimo di Basilea.

² Se la banca non dispone di fondi propri complementari o di sufficienti fondi propri complementari devono essere effettuate deduzioni corrispondentemente più elevate dai fondi propri di base rettificati.

Art. 32 Deduzioni dai fondi propri

¹ Dai fondi propri residui dopo le deduzioni di cui all'articolo 31 vanno dedotte le posizioni lunghe nette, calcolate secondo l'articolo 39, dei titoli di credito postergati emessi dalla banca stessa e da essa detenuti direttamente o indirettamente.

² Le banche che applicano l'AS-BRI devono dedurre le posizioni lunghe secondo il capoverso 1 soltanto se le gestiscono fuori del portafoglio di negoziazione.

Titolo terzo: Fondi propri necessari

Capitolo 1: In generale

Art. 33 Esigenze minime («pilastro 1»)

¹ I fondi propri computabili devono costantemente superare i fondi propri necessari.

² I fondi propri necessari sono composti:

- a. dall'8 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio di credito (art. 37), nonché dai fondi propri necessari per le posizioni da transazioni non effettuate (art. 63);
- b. dall'8 per cento dei rischi senza controparte ponderati secondo l'articolo 67;
- c. dai fondi propri necessari alla copertura dei rischi di mercato (art. 68–76);
- d. dai fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi (art. 77–82).

³ ...¹⁴

⁴ La banca deve informare senza indugio la FINMA e la società di audit se non adempie più le esigenze minime.

Art. 34 Fondi propri supplementari («pilastro 2»)

¹ Dalle banche ci si attende che detengano fondi propri supplementari computabili per tenere conto dei rischi non contemplati dalle esigenze minime e per garantire l'osservanza delle esigenze minime anche in caso di situazioni sfavorevoli.

² Se la banca non dispone di fondi propri supplementari ai sensi del capoverso 1, la FINMA può ordinare speciali misure per osservare e controllare la situazione dei fondi propri e di rischio.

³ In circostanze particolari la FINMA può esigere fondi propri supplementari da singole banche, segnatamente se i fondi propri necessari non garantiscono una sicurezza sufficiente rispetto alle attività commerciali, ai rischi incorsi, alla strategia commerciale, alla qualità della gestione dei rischi o allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.

Art. 35 Pubblicazione («pilastro 3»)

¹ Le banche informano adeguatamente il pubblico in merito ai loro rischi e ai loro fondi propri. Sono esclusi da tale obbligo i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per accettare depositi di capitali.

² La FINMA emana prescrizioni tecniche d'esecuzione. Essa stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate oltre al consuntivo annuale e ai bilanci intermedi.

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6101).

Capitolo 2. Rischi di credito

Sezione 1: In generale

Art. 36 Definizione

Nel contesto del calcolo dei fondi propri necessari si definisce come rischio di credito il pericolo di una perdita risultante dal fatto che:

- a. una controparte non ottempera ai suoi impegni contrattuali; o
- b. il valore degli strumenti finanziari emessi da un terzo diminuisce, segnatamente il valore di titoli di partecipazione, strumenti su saggi di interesse o quote in investimenti collettivi di capitale.

Art. 37 Posizioni da ponderare in funzione del rischio

¹ Le posizioni devono essere ponderate in funzione del rischio, sempreché presentino un rischio di credito e non sia prevista alcuna deduzione corrispondente dai fondi propri ai sensi degli articoli 23, 31 e 32.

² Si considerano posizioni:

- a. i crediti, compresi le pretese da crediti di impegno non iscritte negli attivi;
- b. i crediti correlati a securizzazioni;
- c. le altre operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito;
- d. le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interesse che non figurano nel portafoglio di negoziazione;
- e. le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interesse che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga applicato l'approccio *de minimis* (art. 70 cpv. 1 lett. a);
- f. le posizioni nette in titoli propri e in partecipazioni qualificate che figurano nel portafoglio di negoziazione.

³ Le posizioni di controparti associate ai sensi dell'articolo 100, non articolate per controparte, devono essere ponderate con l'aliquota di rischio massima con il quale sono ponderate le singole controparti associate.

Art. 38 Approcci

¹ La ponderazione delle singole posizioni ai fini del rilevamento dei fondi propri necessari alla copertura dei rischi di credito ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera a è effettuata secondo uno dei seguenti approcci:

- a. l'approccio standard svizzero (AS-CH);
- b. l'approccio standard internazione (AS-BRI); o
- c. l'approccio basato sul rating interno (IRB).

² Nell'ambito di questi approcci possono unicamente essere combinati l'IRB e l'AS-BRI.

³ L'applicazione dell'IRB esige l'autorizzazione della FINMA. Questa stabilisce le condizioni di autorizzazione.

⁴ La FINMA emana prescrizioni tecniche di esecuzione per i rischi di credito e le securizzazioni.

Sezione 2: Calcolo delle posizioni

Art. 39 Posizione netta

¹ Le posizioni nette sono calcolate come segue:

effettivo fisicamente disponibile, più i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito (securities lending), dedotti gli impegni derivanti dall'assunzione di titoli in prestito (securities borrowing)

- + operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi financial futures e swaps)
- ./. vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi financial futures e swaps)
- + impegni fissi di assunzione relativi ad emissioni, con deduzione delle sottopartecipazioni cedute e delle sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il rischio di prezzo cui è esposta la banca
- + pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta
- ./. impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta
- + impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta
- ./. pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta

² L'importo di singole rettifiche di valore e accantonamenti iscritto nel passivo del bilancio va dedotto dalla posizione netta.

³ Le posizioni nette positive sono designate come posizioni lunghe nette e gli importi assoluti delle posizioni negative nette come posizioni corte nette.

Art. 40 Posizioni di operazioni fuori bilancio

¹ Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito tramite i fattori di conversione del credito. Tale equivalente costituisce la posizione da ponderare in funzione del rischio.

² Le banche che applicano l'IRB calcolano l'equivalente di credito di impegni eventuali e di impegni irrevocabili secondo le norme dell'AS-BRI se l'IRB non contiene norme in materia.

Art. 41 Impegni eventuali e impegni irrevocabili

¹ Nel caso dell'AS-CH e dell'AS-BRI l'equivalente di credito degli impegni eventuali e degli impegni irrevocabili è calcolato moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito secondo l'allegato 1.

² Gli impegni eventuali per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni possono essere trattati come crediti diretti, nei limiti della sottopartecipazione, nei confronti dei rispettivi sottopartecipanti.

Art. 42 Approcci di calcolo per i derivati

¹ Gli equivalenti di credito per i derivati possono essere calcolati a scelta secondo uno dei seguenti metodi:

- a. metodo del valore di mercato;
- b. metodo standard; o
- c. metodo del modello expected-positive-exposure (metodo del modello EPE).

² L'applicazione del metodo del modello EPE esige l'autorizzazione della FINMA. Questa stabilisce le condizioni di autorizzazione.

³ L'equivalente di credito può essere stabilito uguale a zero se per i rischi di credito di cui all'articolo 56 capoversi 2 e 3 sono adempite le condizioni della ponderazione del rischio dello 0 per cento.

⁴ Il calcolo dell'equivalente di credito in caso di compensazione legale o contrattuale ai sensi dell'articolo 47, alla quale partecipano più di due parti, è precisato dalla FINMA.

Art. 43 Metodo del valore di mercato

¹ L'equivalente di credito secondo il metodo del valore di mercato corrisponde alla somma del valore attuale di sostituzione e del supplemento di garanzia (add-on).

² La FINMA stabilisce la base in funzione della quale deve essere rilevato l'add-on dei singoli tipi di strumenti, nonché l'entità dello stesso.

Art. 44 Metodo standard

Per il calcolo dell'equivalente di credito secondo il metodo standard, l'importo più elevato di entrambi i seguenti importi è moltiplicato per il fattore 1,4:

- a. valore di mercato dei derivati, tenuto conto delle garanzie;
- b. posizione di rischio stabilita in funzione della legislazione di vigilanza.

Art. 45 Metodo del modello EPE

¹ Per il calcolo dell'equivalente di credito dei derivati secondo il metodo del modello EPE, l'EPE effettiva è moltiplicata per il fattore EPE.

² La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

Art. 46 Strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione

¹ La posizione netta degli strumenti su saggi di interesse e dei titoli di partecipazione del medesimo emittente che non figurano nel portafoglio di negoziazione e presentano la medesima ponderazione di rischio va calcolata secondo l'articolo 39.

² Nel caso delle posizioni che non figurano nel portafoglio di negoziazione l'effettivo fisicamente disponibile va preso in considerazione al valore contabile.

³ Il capoverso 1 si applica parimenti agli strumenti su saggi di interesse e ai titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga applicato l'approccio *de minimis* (art. 70 cpv. 1 lett. a).

Art. 47 Misure di riduzione dei rischi

¹ Le seguenti misure di riduzione dei rischi possono essere considerate nel calcolo delle posizioni:

- a. la compensazione legale e contrattuale (netting);
- b. le garanzie;
- c. i derivati di credito; e
- d. altre garanzie.

² Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o alla FINMA che le misure di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei pertinenti ordinamenti legali.

³ La FINMA precisa le misure di riduzione dei rischi.

Art. 48 Transazioni collaterizzate

¹ La banca può tenere conto delle garanzie di cui all'articolo 47 capoverso 1 lettera d, a scelta secondo:

- a. l'approccio semplificato (approccio sostitutivo); o
- b. l'approccio completo.

² Nell'approccio semplificato le quote collaterizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante.

³ Nell'approccio completo la posizione viene compensata con la quota di posizione collaterizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale.

⁴ La FINMA precisa questi approcci.

Sezione 3: Classi di posizione e relativa ponderazione secondo l'AS-CH e l'AS-BRI

Art. 49 Classi di posizione

¹ Le banche ordinano le singole posizioni per classi di posizione.

² Le singole posizioni possono essere ponderate in funzione di un rating esterno nelle seguenti classi di posizione:

1. governi centrali e banche centrali,
2. enti di diritto pubblico,
3. BRI, FMI e banche multilaterali di sviluppo,
4. banche e commercianti di valori mobiliari,
5. istituzioni comuni,
6. borse e stanze di compensazione,
7. imprese.

³ Nelle seguenti classi di posizione non possono essere applicati rating esterni:

1. persone fisiche e piccole imprese (posizioni retail),
2. obbligazioni fondiari svizzere,
3. posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare,
4. posizioni postergate,
5. posizioni in sofferenza,
6. titoli di partecipazione nonché quote in investimenti collettivi di capitale,
7. altre posizioni.

Art. 50 Applicazione di rating esterni

¹ Nel quadro dell'AS-CH o dell'AS-BRI le banche possono ponderare le posizioni con rating di agenzie di rating, sempreché queste agenzie siano riconosciute a tale scopo dalla FINMA.

² La FINMA assegna i rating delle agenzie di rating riconosciute alle singole classi di rating e stabilisce la ponderazione dei rischi delle singole classi.

³ L'applicazione di rating esterni deve essere basata su un concetto concreto, specifico all'istituto. Tale concetto deve essere coerentemente osservato.

⁴ La banca che pondera le posizioni sulla base di rating di agenzie esterne di rating deve di massima ponderare tutte le posizioni fuori della classe di posizione imprese sulla base di rating esterni. Se pondera anche le posizioni della classe di posizione imprese sulla base di rating esterni, essa deve di massima ponderare tutte le posizioni di questa classe sulla base di rating esterni.

⁵ Se la banca pondera le posizioni senza applicare rating esterni o se non esistono rating di un'agenzia riconosciuta di rating per ponderare una posizione, devono essere applicati i fattori di ponderazione della classe di rating «senza rating».

Art. 51 Applicazione di rating esterni a livello di gruppo

A livello di gruppo possono essere applicati i rating utilizzati nelle società da consolidare.

Art. 52 Riconoscimento delle agenzie di rating

¹ La FINMA riconosce un'agenzia di rating se:

- a. i metodi di rating e i rating dell'agenzia sono oggettivi;
- b. l'agenzia e le sue procedure di rating sono indipendenti;
- c. l'agenzia rende accessibili i suoi rating;
- d. l'agenzia pubblica i suoi metodi di rating e le caratteristiche principali dei suoi rating;
- e. l'agenzia dispone di sufficienti risorse; e
- f. l'agenzia e i suoi rating sono credibili.

² La FINMA pubblica un elenco delle agenzie di rating riconosciute.

³ Se constata che un'agenzia di rating riconosciuta non adempie più le condizioni di riconoscimento, la FINMA le ritira il riconoscimento.

Art. 53 Calcolo delle posizioni da ponderare

¹ Le posizioni delle classi di posizione dell'articolo 49 capoverso 2 devono essere ponderate secondo l'allegato 2 nel caso dell'approccio AS-CH e secondo l'allegato 3 nel caso dell'approccio AS-BRI.

² Le posizioni delle classi di posizione dell'articolo 49 capoverso 3 numeri 1–5 e 7 devono essere ponderate secondo l'allegato 4.

³ Le posizioni delle classi di posizione dell'articolo 49 capoverso 3 numero 6 devono essere ponderate secondo l'allegato 5.

⁴ Le posizioni nette in strumenti su saggi di interesse secondo l'articolo 46 devono assegnate alla classe di posizione dell'emittente e ponderate in modo corrispondente.

⁵ Nel quadro dell'AS-CH le posizioni lunghe nette di strumenti su saggi di interesse postergati detenute direttamente o indirettamente devono essere ponderate con l'aliquota del 1250 per cento sempreché:

- a. siano state emesse dalla banca stessa;
- b. figurino nel portafoglio di negoziazione; e
- c. siano computate come fondi propri complementari inferiori o come fondi propri supplementari ai sensi degli articoli 27–29.

Art. 54¹⁵ Posizioni in valuta locale nei confronti degli Stati centrali e delle banche centrali

Se l'autorità di vigilanza di un Paese diverso dalla Svizzera prevede, per le posizioni in valuta locale nei confronti dello Stato centrale o della banca centrale di tale Paese, una ponderazione del rischio inferiore a quella dell'articolo 53 capoverso 1, le banche possono ponderare in modo analogo simili posizioni, sempreché queste siano rifinanziate in valuta locale di detto Paese e la vigilanza sulle banche in detto Paese sia adeguata. La ponderazione per analogia si applica alla quota di questa posizione rifinanziata in valuta locale.

Art. 55 Banche e commercianti di valori mobiliari

¹ I commercianti di valori mobiliari possono essere assegnati alla classe di posizione banche e commercianti di valori mobiliari (art. 49 cpv. 2 lett. a n. 4) soltanto se sottostanno a una vigilanza equivalente a quella sulle banche.

² Le posizioni compensate di operazioni fuori bilancio sono assegnate alla fascia temporale delle posizioni compensate di più breve durata.

Art. 56 Borse e stanze di compensazione

¹ Le stanze di compensazione sono istituti tramite i quali è adempita la prestazione dei contratti negoziati.

² Nel caso dei rischi di credito il fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento di cui agli allegati 2 e 3 si applica soltanto se una controparte centrale regolata interviene immediatamente nella transazione tra due partecipanti al mercato e se è istituito un completo e adeguato sistema di collaterizzazione come base dell'esercizio della funzione di questa controparte centrale.

³ Questo sistema di collaterizzazione è segnatamente considerato adeguato e completo se:

- a. i contratti sono valutati quotidianamente ai corsi del mercato ed è effettuata quotidianamente una compensazione dei margini;
- b. le variazioni di valore attese per il giorno successivo sono ulteriormente e costantemente collaterizzate con un elevato livello di confidenza; e
- c. è inoltre garantita la copertura di perdite inattese.

Art. 57 Posizioni nei confronti di imprese senza rating

Se la banca pondera le posizioni nei confronti di imprese applicando rating, alle posizioni senza rating si applica il fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento o quello del pertinente Stato centrale, sempreché esso sia superiore al 100 per cento.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

Art. 58 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare

¹ Gli immobili d'abitazione sono immobili utilizzati o dati in locazione dal mutuatario stesso.

² I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili devono essere assegnati alle categorie di immobili dell'allegato 4 in modo corrispondente all'utilizzazione futura dell'opera finanziata.

³ Il fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento degli immobili d'abitazione all'estero si applica soltanto se per questi immobili può essere garantita una gestione dei rischi adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili d'abitazione svizzeri.

⁴ Il fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento si applica parimenti agli averi previdenziali costituiti in pegno e ai diritti alle prestazioni di previdenza costituiti in pegno ai sensi dell'articolo 30b della legge federale del 25 giugno 1982¹⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e dell'articolo 4 dell'ordinanza del 13 novembre 1985¹⁷ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, sempreché:

- a. la costituzione in pegno sussista come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare; e
- b. l'immobile sia un immobile utilizzato dal mutuatario stesso.

Art. 59 Titoli di partecipazione

Nel contesto dell'AS-BRI devono essere ponderate unicamente le quote di posizioni nette in titoli di partecipazione ai sensi dell'allegato 5 che:

- a. non devono essere dedotte dai fondi propri rettificati e dai fondi propri complementari conformemente all'articolo 31; o
- b. non devono essere trattate secondo le disposizioni relative alla copertura dei rischi di mercato.

Art. 60 Anticipazioni su titoli (crediti lombard)

¹ I crediti lombard possono essere ponderati singolarmente nel quadro della pertinente classe di posizione secondo l'approccio sostitutivo (art. 48) o l'approccio completo (art. 48) oppure secondo l'approccio forfetario nel quadro dell'AS-CH, con un fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento. Non è ammessa l'applicazione concomitante dell'approccio forfetario e dell'approccio completo.

² L'approccio forfetario può essere applicato soltanto se il credito lombard:

- a. è coperto da un portafoglio diversificato composto di valori patrimoniali mobili, usuali nel settore bancario e negoziati in una borsa regolata o su un

¹⁶ RS 831.40

¹⁷ RS 831.461.3

mercato rappresentativo, di depositi in contanti o di depositi fiduciari, nonché di assicurazioni sulla vita non vincolate aventi un valore di riscatto; e

- b. è valutato in funzione dei corsi del mercato almeno settimanalmente oppure, in presenza di situazioni straordinarie di mercato, quotidianamente.

Art. 61 Operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine («repo») e operazioni analoghe su valori mobiliari

¹ Le operazioni di mutuo e le operazioni pronti contro termine («repo») o analoghe su valori mobiliari possono essere ponderate singolarmente all'interno della pertinente classe di posizione secondo l'approccio semplificato o l'approccio completo e inoltre, nel quadro dell'AS-BRI, secondo il metodo del modello EPE.

² Nell'ambito di operazioni di mutuo, pronti contro termine o analoghe su valori mobiliari, nell'AS-CH deve essere coperta con fondi propri solo la differenza tra la copertura e la posizione valori mobiliari, se:

- a. la copertura è costituita da depositi in contanti dati in pegno o come garanzia almeno di pari valore o da valori mobiliari o materie prime negoziati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo;
- b. sia la copertura sia la posizione valori mobiliari o materie prime sono valutate giornalmente al corso di mercato; e
- c. eventuali coperture eccedenti o mancanti nei confronti della garanzia convenuta inizialmente sono rettificate giornalmente mediante compensazioni dei margini o modificazioni dei depositi e, in caso di inadempienza dell'obbligo di versamenti suppletivi, le operazioni sono liquidate nel lasso di tempo usuale per le borse di opzioni e futures.

Art. 62 Deduzioni dalle posizioni ponderate

¹ Nel quadro dell'AS-CH, dalla somma delle posizioni ponderate in funzione del rischio va dedotto il 75 per cento delle rettifiche di valore e degli accantonamenti allibrati al passivo per la copertura di posizioni per le quali sono stati necessari fondi propri.

² Nelle rettifiche di valore e negli accantonamenti allibrati al passivo non sono comprese:

- a. le riserve latenti prese in considerazione ai sensi dell'articolo 24; e
- b. le rettifiche di valore iscritte al passivo e incluse nel calcolo della posizione netta conformemente all'articolo 39 capoverso 2.

Art. 63 Posizioni da transazioni non effettuate

¹ I fondi propri necessari per le posizioni risultanti da transazioni non effettuate in divise, in valori mobiliari e in merci, che presentano un rischio di perdita consecutivo al disbrigo ritardato o mancato (posizioni da transazioni non effettuate) e sono effettuate secondo il principio «fornitura contro pagamento» o «pagamento contro pagamento» tramite un sistema di esecuzione dei pagamenti o delle transazioni in

valori mobiliari, sono calcolati come segue, moltiplicando un eventuale valore positivo di sostituzione con il corrispondente tasso di copertura:

Numero di giorni feriali bancari dopo la data d'adempimento convenuta	Tasso di copertura
5-15	8 %
16-30	50 %
31-45	75 %
46 od oltre	100 %

² I fondi propri necessari per le posizioni da transazioni non effettuate, che sono effettuate in altro modo, sono calcolati come segue:

- a. la banca che ha fornito la propria prestazione tratta l'operazione come un credito fino al momento della fornitura della controprestazione. Se le posizioni non sono materiali, può anche essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento al posto della ponderazione in funzione del rating;
- b. se la controprestazione non è fornita cinque giorni feriali bancari dopo la scadenza del termine d'adempimento convenuto, il valore fornito e un eventuale valore di sostituzione sono dedotti per metà dai fondi propri di base e dai fondi propri complementari.

³ Le convenzioni di repurchase e di reverse-repurchase e i securities lending e borrowing sono trattati esclusivamente secondo l'articolo 61.

Art. 64 Moltiplicatori nell'AS-BRI

Nell'AS-BRI devono essere applicati i seguenti moltiplicatori:

- a. 1,1 alla somma delle posizioni ponderate secondo l'articolo 53 capoversi 1 e 2 e dei fondi propri necessari secondo l'articolo 63 moltiplicati per 12,5;
- b. 2,5 alle posizioni ponderate secondo l'articolo 53 capoverso 3.

Sezione 4: Approccio basato sui rating interni (IRB)

Art. 65

¹ Le banche che applicano l'IRB per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio e per la determinazione dei fondi propri necessari relativamente ai rischi di credito possono optare tra:

- a. l'IRB semplificato (F-IRB¹⁸); o
- b. l'IRB avanzato (A-IRB¹⁹).

¹⁸ Foundation IRB.

¹⁹ Advanced IRB.

² La FINMA precisa il calcolo. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea.

³ Per determinare l'entità dei fondi propri necessari la FINMA può stabilire un moltiplicatore specifico all'istituto.

⁴ In assenza di regolamentazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le disposizioni dell'AS-BRI.

Capitolo 3: Rischi senza controparte

Art. 66 Definizione

È definito rischio senza controparte il pericolo di perdite consecutive alle variazioni di valore o alla liquidazione di attivi senza controparte come gli immobili, le partecipazioni a società immobiliari e altri investimenti materiali.

Art. 67 Ponderazione

¹ I rischi senza controparte vanno ponderati come segue nell'ambito dell'AS-CH:

- a. con lo 0 per cento il saldo attivo del conto di compensazione;
- b. con il 250 per cento gli edifici bancari, nonché le partecipazioni a società immobiliari che detengono simili edifici;
- c. con il 375 per cento gli altri immobili, nonché le partecipazioni a società immobiliari che detengono simili immobili;
- d. con il 625 per cento gli altri immobilizzi materiali e il software, senza il goodwill e gli altri valori immateriali, nonché gli investimenti da ammortare iscritti a bilancio sotto altri attivi.

² Nell'ambito dell'AS-BRI o dell'IRB i rischi senza controparte vanno ponderati con il 100 per cento e moltiplicati per il moltiplicatore 3,0.

Capitolo 4: Rischi di mercato

Sezione 1: In generale

Art. 68 Principio

¹ I rischi di mercato di strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, nonché di posizioni di divise, oro e materie prime nell'insieme della banca devono essere coperti con fondi propri.

² La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione sui rischi di mercato.

Art. 69 Definizione

È definito rischio di mercato il pericolo di perdite consecutive alle fluttuazioni di valore di una posizione provocate da una modifica dei fattori che ne determinano il prezzo, come il prezzo delle azioni o delle materie prime, i corsi del cambio e i saggi di interesse e le loro singole volatilità.

Art. 70 Approcci di calcolo

¹ I fondi propri necessari alla copertura dei rischi di mercato possono essere calcolati applicando i seguenti approcci:

- a. l'approccio *de minimis*;
- b. l'approccio standard dei rischi di mercato; o
- c. l'approccio modello dei rischi di mercato.

² Se vengono applicati più di uno di questi approcci, i fondi propri necessari risultano dalla somma dei fondi propri necessari calcolati in funzione di questi approcci.

Sezione 2: Approccio *de minimis***Art. 71**

¹ Le banche che non superano determinati valori limite possono calcolare conformemente agli articoli 53–64 i fondi propri necessari per gli strumenti su saggi di interesse e i titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione. A tale scopo esse applicano le disposizioni del medesimo approccio applicato alla copertura dei rischi di credito.

² La FINMA stabilisce i valori limite.

Sezione 3: Approccio standard dei rischi di mercato**Art. 72** Strumenti su saggi di interesse del portafoglio di negoziazione

¹ I fondi propri necessari alla copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi di interesse risultano dalla moltiplicazione della posizione netta per emittente con le aliquote secondo l'allegato 6.

^{1bis} La FINMA emana prescrizioni tecniche d'esecuzione relative al calcolo dei fondi propri necessari alla copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi d'interesse derivanti da securizzazioni con parti suddivise secondo i rischi.²⁰

² I fondi propri necessari alla copertura del rischio generale di mercato degli strumenti su saggi di interesse corrispondono alla somma dei valori determinati per ciascuna valuta applicando il metodo delle scadenze o il metodo della durata.

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

Art. 73 Strumenti su azioni del portafoglio di negoziazione

¹ I fondi propri necessari alla copertura del rischio specifico degli strumenti su azioni ammontano all'8 per cento della somma delle posizioni nette per emittente.

² ...²¹

³ Per la copertura del rischio generale di mercato degli strumenti su azioni è necessario l'8 per cento della somma delle posizioni nette per mercato nazionale.

Art. 74 Posizioni di divise

Per la copertura del rischio di mercato delle posizioni di divise sono necessari fondi propri pari al 10 per cento della somma delle posizioni lunghe nette o della somma delle posizioni corte nette. È determinante il valore più elevato.

Art. 75 Posizioni in oro e materie prime

¹ Per la copertura dei rischi di mercato delle posizioni in oro sono necessari fondi propri pari al 10 per cento delle posizioni nette.

² Per coprire il rischio in materie prime sono necessari fondi propri per un ammontare del 20 per cento della posizione netta per gruppo di materie prime. Per coprire il rischio di base, il rischio di fluttuazione del tasso d'interesse e il rischio di fluttuazione dei prezzi a termine per motivi diversi dalla fluttuazione del tasso d'interesse («forward gap risk») sono necessari fondi propri supplementari per un ammontare del 3 per cento delle posizioni lorde di tutti i gruppi di materie prime (somma dei valori assoluti delle posizioni lunghe e corte).²²

Sezione 4: Approccio modello dei rischi di mercato**Art. 76²³** Calcolo

¹ L'applicazione dell'approccio modello dei rischi di mercato necessita dell'autorizzazione della FINMA. Essa stabilisce le condizioni di autorizzazione.

² La FINMA precisa le modalità di calcolo dei fondi propri necessari secondo l'approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo si attiene agli standard minimi di Basilea.

³ La FINMA stabilisce nei singoli casi i moltiplicatori previsti nell'approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo tiene conto dell'adempimento delle esigenze minime e dell'esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all'istituto. Ogni moltiplicatore è almeno pari al 3,0.

²¹ Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

Capitolo 5: Rischi operativi

Sezione 1: In generale

Art. 77 Definizione

È definito rischio operativo il pericolo di perdite consecutive all'inadeguatezza o all'inefficacia delle procedure interne, dell'uomo o dei sistemi oppure dovute a eventi esterni. Vi sono compresi i rischi legali, non però i rischi strategici e i rischi per la reputazione.

Art. 78 Approcci di calcolo

¹ Per determinare i fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi le banche possono optare tra i seguenti approcci:

- a. l'approccio dell'indicatore di base;
- b. l'approccio standard; o
- c. gli approcci specifici agli istituti (AMA²⁴).

² L'applicazione di un approccio specifico all'istituto necessita dell'approvazione della FINMA.

³ La FINMA emana prescrizioni tecniche di esecuzione relative agli approcci.

Art. 79 Indicatore di ricavo

¹ Le banche che determinano i fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi secondo l'approccio dell'indicatore di base o secondo l'approccio standard devono calcolare a tale scopo un indicatore di ricavo per ciascuno dei tre anni precedenti. L'indicatore del ricavo corrisponde alla somma delle seguenti posizioni del conto economico:

- a. il risultato delle operazioni su saggi di interesse;
- b. il risultato delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;
- c. il risultato delle operazioni commerciali;
- d. il ricavo da partecipazioni non consolidate; e
- e. il risultato degli immobili.

² Tutti i ricavi provenienti da convenzioni di subfornitura (outsourcing) nelle quali la banca stessa figura come fornitrice di servizi vanno considerati come parti integranti dell'indicatore di ricavo.

³ Se la banca svolge il ruolo di subcommittente di una prestazione di servizi, le spese corrispondenti possono essere dedotte dell'indicatore di ricavo soltanto se la subfornitura è effettuata e registrata su base consolidata all'interno del medesimo gruppo finanziario.

²⁴ Advanced Measurement Approaches.

⁴ Sempreché la FINMA lo autorizzi, per la determinazione dell'indicatore di ricavo le banche possono applicare standard di rendiconto riconosciuti a livello internazionale al posto delle disposizioni svizzere di rendiconto.

Sezione 2: Approcci

Art. 80 Approccio dell'indicatore di base

¹ I fondi propri necessari corrispondono al 15 per cento della media degli indicatori di ricavo dei tre anni precedenti. Vanno presi in considerazione soltanto gli anni nei quali l'indicatore è positivo.

² La FINMA può fare dipendere l'applicazione dell'approccio dell'indicatore di base da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 81 Approccio standard

¹ I fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi sono calcolati come segue:

- a. per ogni ambito di attività e per ognuno dei tre anni precedenti è calcolato un indicatore di ricavo che viene moltiplicato per il coefficiente di cui al capoverso 2;
- b. i valori in cifre risultanti devono essere addizionati per ogni anno. In questo contesto i valori negativi dei singoli ambiti di attività possono essere computati con i valori positivi di altri ambiti di attività;
- c. i fondi propri necessari corrispondono all'importo della media triennale. Per il calcolo della media gli eventuali addendi negativi sono parificati a zero.

² Le attività devono essere assegnate ai seguenti ambiti e moltiplicate per i seguenti coefficienti:

1. finanziamento di imprese / consulenza di imprese	18 %
2. commercio	18 %
3. attività bancaria al dettaglio per i privati	12 %
4. attività bancaria al dettaglio per le ditte	15 %
5. traffico dei pagamenti / regolamento dei titoli	18 %
6. attività di deposito e depositi fiduciari	15 %
7. gestione patrimoniale istituzionale	12 %
8. attività di commissione su titoli	12 %

³ La FINMA può fare dipendere l'applicazione dell'approccio standard da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 82 Approcci specifici agli istituti (AMA)

¹ Le banche possono determinare i fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi applicando un approccio specifico all'istituto.

² La FINMA accorda l'autorizzazione necessaria se la banca dispone di un modello che le consente di quantificare i rischi operativi applicando dati interni e esterni di perdita, analisi di scenari nonché i fattori determinanti del contesto di attività e del sistema interno di controllo.

Titolo quarto: Ripartizione dei rischi**Capitolo 1: Disposizioni generali****Sezione 1: Oggetto****Art. 83** Grande rischio

¹ Vi è un grande rischio se la posizione complessiva nei confronti di una controparte o di controparti associate a un gruppo raggiunge o supera il 10 per cento dei fondi propri computabili.

² Le banche devono limitare e sorvegliare i loro grandi rischi.

Art. 84 Rischi di mercato

Ogni banca deve prevedere adeguate limitazioni interne per tutti i rischi di mercato rilevanti per le sue attività. Gli edifici bancari e gli altri immobili vanno parimenti inclusi in queste limitazioni.

Art. 85 Disposizioni di esecuzione

La FINMA emana le disposizioni tecniche di esecuzione delle ripartizione dei rischi.

Sezione 2: Limiti massimi dei grandi rischi**Art. 86** Limite massimo dei singoli grandi rischi

Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri computabili.

Art. 87 Limite massimo della totalità dei grandi rischi

¹ La totalità dei grandi rischi può ammontare al massimo all'800 per cento dei fondi propri computabili.

² Nel calcolo di questo limite massimo non sono comprese le seguenti posizioni:

- a. in caso di applicazione dell'approccio svizzero:

1. le posizioni nei confronti della BRI, del FMI e di determinate banche multilaterali di sviluppo, designate dalla FINMA,
 2. le posizioni nei confronti di banche e nei confronti di commercianti di valori mobiliari sottoposti a una vigilanza equivalente a quella sulle banche, con una durata residua fino a tre mesi,
 3. le posizioni nei confronti di istituzioni comuni delle banche, riconosciute dalla FINMA,
 4. le posizioni nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi,
 5. le posizioni nei confronti di borse regolate, sempreché i contratti e la copertura siano valutati giornalmente al corso di mercato con una compensazione quotidiana del margine;
- b. in caso di applicazione dell'approccio internazionale:
1. le posizioni che conformemente all'articolo 114 sono integralmente eccettuate del calcolo della posizione complessiva di una controparte,
 2. le posizioni nei confronti di banche e nei confronti di commercianti di valori mobiliari sottoposti a una vigilanza equivalente a quella sulle banche, con una durata residua fino a tre mesi;
- c. le posizioni nei confronti delle società di gruppo di un gruppo finanziario, sempreché siano considerate posizioni esentate interne al gruppo ai sensi degli articoli 89 capoverso 1 e 103 capoverso 2 lettera d;
- d. le quote di posizioni coperte da fondi propri liberamente disponibili ai sensi dell'articolo 88 capoverso 1 lettera a;
- e. le posizioni che non costituiscono più un grande rischio dopo le deduzioni secondo le lettere a–d;
- f. le posizioni nei confronti di un consorzio ai sensi dell'articolo 100 capoversi 2 lettera d e 3, se e per quanto siano contemporaneamente incluse, conformemente all'articolo 101, nella posizione complessiva di uno o più consorziati come parte del loro grande rischio.

Art. 88 Superamenti del limite massimo

¹ I limiti massimi del grande rischio singolo e della totalità dei grandi rischi possono essere superati soltanto se:

- a. l'importo che supera il limite è coperto da fondi propri liberamente disponibili; o
- b. il superamento costituisce unicamente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese del settore finanziario.

² Se vengono utilizzati fondi propri per la copertura del superamento del limite di un grande rischio, questa circostanza deve essere menzionata nell'attestato dei fondi propri ai sensi dell'articolo 13.

³ Il superamento del limite massimo ai sensi del capoverso 1 lettera b non può essere ulteriormente aumentato. Esso deve essere eliminato entro due anni a decorrere dall'esecuzione legale della riunione.

Art. 89 Posizioni interne al gruppo

¹ Se la banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata, le posizioni interne al gruppo nei confronti di società del gruppo integralmente incluse nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi (consolidamento integrale) possono essere eccettuate dai limiti massimi di cui agli articoli 86 e 87 se le società del gruppo:

- a. sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata; o
- b. hanno come controparte esclusiva società del gruppo sottoposte singolarmente a una vigilanza adeguata.

² Le posizioni interne al gruppo nei confronti di altre società del gruppo sottostanno in modo aggregato al limite massimo ordinario del 25 per cento dei fondi propri computabili.

Sezione 3: Obblighi di comunicazione nel contesto dei grandi rischi

Art. 90 Comunicazione dei grandi rischi

¹ La banca deve comunicare trimestralmente al suo organo competente per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, nonché, entro un mese, alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche, per mezzo di un formulario stabilito dalla FINMA, un elenco di tutti i grandi rischi esistenti di caso in caso alle scadenze scelte.

² Inoltre, una comunicazione corrispondente su base consolidata deve essere effettuata semestralmente, entro il termine di due mesi.

³ I grandi rischi ai sensi dell'articolo 86 devono essere comunicati prima della deduzione dei fondi propri liberamente disponibili utilizzati (art. 88 cpv. 1 lett. a).

⁴ Se il grande rischio concerne un membro degli organi della banca o un partecipante qualificato della banca ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c^{bis} della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche o una persona o società loro vicina, il grande rischio è designato nell'elenco con la voce generale «operazioni con gli organi».

⁵ Se concerne altre società del gruppo, il grande rischio è designato nell'elenco con la voce generale «operazioni del gruppo». Devono parimenti essere comunicate le parti della posizione operazioni di gruppo eccettuate dal limite massimo ai sensi degli articoli 89 capoverso 1 e 103 capoverso 2 lettera d.

⁶ La società di audit verifica il controllo interno dei grandi rischi e ne valuta l'evoluzione.

Art. 91 Comunicazione di superamenti non ammessi

Se constata che un grande rischio supera il limite massimo, senza che si tratti di un'eccezione ai sensi dell'articolo 88 capoverso 1, la banca ne deve informare senza indugio la società di audit e la FINMA.

Art. 92 Comunicazione di posizioni interne al gruppo

La banca deve allestire trimestralmente un compendio delle posizioni interne al gruppo ai sensi dell'articolo 89 e trasmetterlo alla società di audit nonché al suo organo competente per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo unitamente all'elenco dei grandi rischi esistenti. In questo contesto va operata una distinzione tra società di gruppo ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 e società di gruppo ai sensi dell'articolo 89 capoverso 2.

Sezione 4: Principi di calcolo**Art. 93** Approcci

¹ Le banche che calcolano i fondi propri necessari alla copertura dei rischi di credito secondo l'AS-CH devono calcolare le posizioni complessive secondo l'approccio svizzero.

² Le banche che calcolano i fondi propri necessari alla copertura dei rischi di credito secondo l'AS-BRI o l'IRB devono calcolare le posizioni complessive secondo l'approccio internazionale.

Art. 94 Impegni fissi di sottoscrizione di emissioni

Le posizioni specifiche agli emittenti per impegni fissi di sottoscrizione di emissioni sono calcolate come segue:

- a. dagli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni di titoli di credito e di titoli di partecipazione possono essere dedotte le sottopartecipazioni cedute e le sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il connesso rischio di mercato della banca;
- b. l'importo risultante deve essere moltiplicato per uno dei seguenti fattori di conversione del credito:
 1. 0,05 dal e compreso il giorno in cui l'impegno fisso di sottoscrizione è stato assunto irrevocabilmente,
 2. 0,1 il giorno della liberazione dell'emissione,
 3. 0,25 il secondo e il terzo giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione,
 4. 0,5 il quarto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione,
 5. 0,75 il quinto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione,

6. 1 dal e compreso il sesto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione.

Art. 95 Titoli di partecipazione e titoli di credito postergati

Non devono essere presi in considerazione nel calcolo della posizione complessiva i titoli di partecipazione e i titoli di credito postergati che sono dedotti dai fondi propri di base (art. 23 cpv. 2), dai fondi propri di base rettificati e dai fondi propri complementari (art. 31) o dai fondi propri oppure che sono ponderati con l'aliquota del 1250 per cento conformemente all'articolo 53 capoversi 3 e 5.

Art. 96 Rettifiche singole di valore e accantonamenti specifici

Le singole rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni, operazioni fuori bilancio e posizioni lunghe nette vanno dedotte prima della ponderazione delle singole posizioni.

Art. 97 Posizioni di transazioni non effettuate

Per la determinazione dei fondi propri necessari, le posizioni di transazioni non effettuate (art. 63) devono essere incluse nella posizione complessiva in modo corrispondente rispettivamente ai fattori di moltiplicazione o alla ponderazione dei rischi.

Art. 98 Derivati

I derivati sono convertiti nel loro equivalente di credito conformemente agli articoli 42–45.

Art. 99 Compensazione

La compensazione legale e contrattuale di crediti (netting) con impegni nei confronti di controparti è ammessa nella medesima misura applicata al calcolo dei fondi propri.

Art. 100 Gruppo di controparti associate

¹ La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive delle singole controparti.

² Due o più persone fisiche o giuridiche sono considerate gruppo di controparti associate e vanno trattate come singola unità se:

- a. una di esse partecipa direttamente o indirettamente all'altra con oltre la metà dei diritti di voto o esercita altrimenti un influsso dominante nei suoi confronti;
- b. vi è fra esse un'interdipendenza economica palese tale da rendere verosimile che le difficoltà finanziarie dell'una producano difficoltà di pagamento da parte delle altre;

- c. sono detenute come partecipazione dalla medesima persona o ne sono dominate; o
- d. formano un consorzio.

³ Più consorzi non sono considerati controparti fra esse associate nemmeno in caso di identità di singoli consorziati o di tutti i consorziati; tantomeno le altre posizioni nei confronti di singoli consorziati non devono essere addizionate.

⁴ Le imprese dell'ente pubblico giuridicamente indipendenti non sono considerate controparti associate, fra esse e congiuntamente all'ente di diritto pubblico che le domina, se:

- a. l'ente di diritto pubblico non risponde per legge degli impegni dell'azienda; o
- b. si tratta di una banca.

⁵ Gli investimenti collettivi di capitale e nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto (umbrella funds) i singoli segmenti patrimoniali sono considerati controparti autonome. Se dispone di informazioni attuali sulla composizione degli investimenti di un investimento collettivo di capitale, la banca può computare in loro vece gli elementi corrispondenti alle posizioni complessive dei singoli emittenti dell'investimento.

Art. 101 Posizioni nei confronti di un consorzio

¹ Le posizioni nei confronti di un consorzio sono computati ai singoli consorziati in funzione della loro quota.

² In caso di solidarietà passiva, la banca deve computare l'intera posizione nei confronti del consorziato la cui solvibilità è stata classificata al massimo rango nell'ambito della decisione di erogazione del credito.

Art. 102 Posizioni delle società del gruppo

Le società del gruppo costituiscono un gruppo di controparti associate nell'ottica di ogni banca del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario

Sezione 5: Allentamenti e inasprimenti

Art. 103

¹ In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire le prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi.

² La FINMA può segnatamente:

- a. stabilire per singole posizioni complessive limiti di comunicazione o limiti massimi inferiori;
- b. prescrivere limiti massimi per gli immobili detenuti direttamente o indirettamente da una banca;

- c. ammettere, previa domanda, superamenti momentanei del limite massimo;
- d. dichiarare non applicabile l'eccezione al limite massimo ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 per singole società del gruppo o per l'insieme delle stesse, o estenderla a singole società del gruppo che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 89 capoverso 1;
- e. esentare dall'inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell'articolo 89 capoverso 2 singole società del gruppo non attive nel settore finanziario;
- f. esentare dall'inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell'articolo 89 capoverso 2 partecipazioni non incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a);
- g. ridurre o aumentare per una singola controparte i fattori di ponderazione del rischio applicabili;
- h. prevedere un termine diverso da quello di cui all'articolo 88 capoverso 3.

Capitolo 2: Approccio svizzero

Art. 104 Posizione complessiva

¹ La posizione complessiva di una controparte risulta, secondo l'approccio svizzero, dalle seguenti posizioni:

- a. le posizioni ponderate secondo gli articoli 106 e 107;
- b. le operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito e ponderate (art. 108–110);
- c. le posizioni di operazioni di mutuo e operazioni pronti contro termine o analoghe (art. 111);
- d. le posizioni lunghe nette in valori mobiliari (art. 112).

² Le posizioni nei confronti di società immobiliari detenute dalla banca nonché i titoli di partecipazione corrispondenti non devono essere inclusi nel calcolo della posizione complessiva, sempreché gli attivi della società constino esclusivamente di immobili, nonché di liquidità e di crediti a breve termine.

Art. 105 Inclusione nella posizione complessiva

¹ Le posizioni nei confronti di una controparte vanno incluse come segue nella posizione complessiva:

- a. fino a concorrenza del limite autorizzato dall'organo competente e utilizzabile senza ulteriore decisione di erogazione del credito o, qualora sia più elevato, dell'importo effettivamente utilizzato;
- b. nel caso dei limiti interni di derivati, riferiti alla controparte, fino a concorrenza del limite di rischio espresso in equivalente del credito o, in assenza di un simile limite, fino a concorrenza di un decimo del limite di volume stabilito;

- c. nel caso dei limiti interni di securities lending and borrowing (SLB) e di transazioni pronti contro termine, riferiti alla controparte, fino a concorrenza dello scoperto massimo ammissibile della posizione.

² Nel caso delle posizioni interne al gruppo l'importo effettivamente utilizzato può essere preso in considerazione se:

- a. i limiti stabiliti sono irrevocabili;
- b. non è dato un diritto legalmente esigibile alla prestazione; e
- c. l'utilizzazione dei limiti in vista dell'osservanza a lungo termine delle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi è sorvegliata quotidianamente.

Art. 106 Ponderazione dei rischi

¹ Il fattore di ponderazione del rischio della controparte o quello della garanzia ricevuta deve essere applicato in modo corrispondente alla ponderazione dei rischi di credito secondo l'AS-CH (art. 53–60) per ogni posizione di una controparte.

² Le seguenti aliquote di ponderazione si applicano in deroga al capoverso 1:

- a. 100 per cento per le posizioni nei confronti di imprese (classe di posizione secondo l'art. 49 cpv. 2 n. 7);
- b. 0 per cento per le posizioni coperte da depositi in contanti costituiti in pegno presso la banca o almeno garantiti in modo equivalente;
- c. 0 per cento per le posizioni coperte da obbligazioni di cassa, obbligazioni di prestito e altri titoli di credito non postergati, emessi dalla banca stessa e costituiti in pegno presso di essa o almeno garantiti in modo equivalente.

³ Se una posizione è collaterizzata da titoli di credito o di partecipazione di terzi o da depositi fiduciari presso terzi oppure da questi garantita, la banca deve includere nella posizione complessiva la parte collaterizzata sulla quale è stata fondata la solvibilità nell'ambito della decisione di erogazione del credito.

⁴ Se la solvibilità della controparte e del terzo è stata giudicata equivalente o se la posizione è stata collaterizzata successivamente, la banca può:

- a. trattare la parte coperta come una posizione diretta nei confronti del terzo; o
- b. includere la parte coperta nella posizione complessiva della controparte, a prescindere dalla copertura.

Art. 107 Anticipazioni su titoli (crediti lombard)

¹ Le banche che applicano l'approccio semplificato (art. 48 cpv. 1 lett. a), da solo o unitamente all'approccio forfetario (art. 60), possono ponderare con l'aliquota del 50 per cento i crediti lombard che adempiono le esigenze dell'approccio forfetario (art. 60 cpv. 2).

² Nel caso dei crediti lombard che non adempiono le esigenze dell'approccio forfetario la banca deve:

- a. includere la posizione nella posizione complessiva della controparte, a prescindere dalla garanzia; o
- b. scomporre la garanzia nelle singole posizioni e aggiungere tali posizioni alle posizioni complessive corrispondenti.

³ Le banche che applicano l'approccio semplificato da solo o unitamente all'approccio completo (art. 48 cpv. 1 lett. b) devono trattare in virtù del capoverso 2 le posizioni calcolate secondo l'approccio semplificato e in virtù dell'articolo 118 capoverso 2 le posizioni calcolate secondo l'approccio completo.²⁵

⁴ La procedura ai sensi dell'articolo 118 capoverso 2 può essere applicata solo se i rischi di concentrazione risultanti sono limitati in modo adeguato e sorvegliati. Nel caso contrario va applicata la procedura ai sensi del capoverso 2 lettera a o b.²⁶

Art. 108 Operazioni fuori bilancio

Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito conformemente agli articoli 109 e 110 e ponderate in funzione della controparte o delle garanzie conformemente alle aliquote applicabili ai sensi dell'articolo 106.

Art. 109 Impegni eventuali e impegni irrevocabili

¹ Nel caso degli impegni eventuali e degli impegni irrevocabili l'equivalente di credito è calcolato moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa della singola operazione per il suo fattore di conversione del credito secondo l'articolo 41 capoverso 1.

² Gli impegni di credito irrevocabili sono trattati, indipendentemente dalla loro durata, come limiti autorizzati dall'organo competente e utilizzabili senza ulteriore decisione di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a.

³ Agli impegni eventuali e agli impegni irrevocabili per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni si applica per analogia l'articolo 106 capoversi 3 e 4.

Art. 110 Derivati

¹ I derivati devono essere trattati secondo l'articolo 98.

² Nel caso dei contratti trattati in una borsa regolata, la banca può dedurre la copertura dei margini sempreché consista in depositi in contanti costituiti in pegno o almeno garantiti in modo equivalente oppure in valori mobiliari, metalli preziosi o merci trattati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo e sia valutata quotidianamente in funzione dei corsi del mercato.

³ Se l'operazione non viene effettuata alla scadenza si applica la normativa dell'articolo 97.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

Art. 111 Operazioni di mutuo e operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari

Le posizioni di operazioni di mutuo, di pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari devono essere calcolate secondo l'articolo 61 e ponderate secondo gli articoli 53–60.

Art. 112 Posizioni complessive specifiche all'emittente

¹ Le posizioni lunghe nette a bilancio e fuori portafoglio di negoziazione di titoli di credito e di titoli di partecipazione di ogni singolo emittente con la medesima ponderazione di rischio sono calcolate secondo l'articolo 39, fermo restando che gli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni possono essere trattati conformemente all'articolo 94. L'importo risultante va ponderato conformemente agli articoli 53–60.

² La partecipazioni estranee all'ambito bancario, finanziario e assicurativo che non vanno consolidate nel quadro delle prescrizioni sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi sono ponderate con l'aliquota del 166²/₃ per cento.

Capitolo 3: Approccio internazionale

Art. 113 Posizione complessiva

¹ La posizione complessiva di una controparte risulta, secondo l'approccio internazionale, dalle seguenti posizioni:

- a. le posizioni ponderate secondo l'articolo 115, tenuto conto delle eccezioni di cui all'articolo 114;
- b. le posizioni secondo gli articoli 116–118;
- c. le operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito (art. 119);
- d. le posizioni di operazioni di mutuo, di pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari (art. 122);
- e. le posizioni lunghe nette in valori mobiliari (art. 123).

² Nel calcolo della posizione complessiva vanno inclusi almeno i limiti di credito irrevocabili comunicati alla controparte.²⁷

Art. 114 Eccezioni alla posizione complessiva

Le seguenti posizioni sono escluse dal calcolo della posizione complessiva di una controparte:

- a. le posizioni nei confronti:
 1. di banche centrali e governi centrali, ponderate con l'aliquota 0, e

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

2. della BRI, del FMI e di determinate banche multilaterali di sviluppo, designate dalla FINMA;
- b. le posizioni con una garanzia espressa di controparti ai sensi della lettera a;
- c. e d. ...²⁸
- e. le posizioni coperte da depositi in contanti, costituiti in pegno presso la banca stessa, la sua società madre o una sua filiale o almeno garantite in modo equivalente;
- f. le posizioni coperte da titoli di credito emessi dalla banca stessa e costituite in pegno o depositate presso la banca stessa, la sua società madre o una sua filiale;
- g. le posizioni nei confronti di una controparte centrale ai sensi dell'articolo 56 capoversi 2 e 3;
- h. le posizioni in obbligazioni fondiarie svizzere;
- i. le posizioni coperte da pegno immobiliare su immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, utilizzati o dati in locazione dal mutuatario stesso, fino a concorrenza del 50 per cento del valore venale del singolo immobile.

Art. 115 Ponderazione dei rischi

¹ Le posizioni nei confronti di una controparte sono di massima ponderate con l'aliquota del 100 per cento.

² ...²⁹

³ Alle posizioni nei confronti degli enti di diritto pubblico delle classi di rating 1 e 2 si applica un'aliquota di ponderazione del 20 per cento.

Art. 115a³⁰ Limiti massimi per i grandi rischi nei confronti delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

In deroga all'articolo 86, il limite massimo per i singoli grandi rischi nei confronti delle banche e dei commercianti di valori mobiliari ammonta:

- a. al 100 per cento dei fondi propri computabili, sempre che questi ultimi siano inferiori a 250 milioni di franchi svizzeri;
- b. a 250 milioni di franchi svizzeri, sempre che i fondi propri computabili siano compresi tra 250 e 1000 milioni di franchi svizzeri.

Art. 116 Posizioni collaterizzate

¹ Nel caso delle posizioni collaterizzate la banca può includere la parte collaterizzata nella posizione complessiva del terzo o in quella della controparte, se la posizione è

²⁸ Abrogate dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5429).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5429).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5429).

collateralizzata da uno dei seguenti strumenti e le condizioni di cui all'articolo 47 sono adempiute:³¹

- a. titoli di credito o di partecipazione di terzi, nonché quote a investimenti collettivi di capitale;
- b. depositi fiduciari presso terzi;
- c. garanzie di terzi.

² La banca può parimenti calcolare le singole posizioni secondo l'articolo 118 se è data collateralizzazione in titoli di credito o di partecipazione di terzi o in quote in investimenti collettivi di capitale oppure in depositi fiduciari presso terzi.³²

Art. 117³³

Art. 118³⁴ Computo delle garanzie

¹ Le banche che nell'ambito dell'AS-BRI applicano l'approccio semplificato in virtù dell'articolo 48 capoverso 1 lettera a possono computare garanzie conformemente alla procedura ai sensi dell'articolo 116 capoverso 1.

² Le banche che nell'ambito dell'AS-BRI applicano l'approccio completo in virtù dell'articolo 48 capoverso 1 lettera b oppure l'F-IRB devono calcolare per le posizioni collateralizzate valori di posizione interamente adeguati ai sensi dell'articolo 48 capoverso 3.

³ Le banche che applicano l'A-IRB possono calcolare le posizioni collateralizzate conformemente al capoverso 2 oppure applicare a tale scopo proprie quote di perdita («loss given default»; LGD) e propri valori di posizione («exposure at default»; EAD) se:

- a. le ripercussioni delle garanzie finanziarie possono essere stimate in modo affidabile a prescindere da altri aspetti LGD rilevanti; e
- b. la procedura corrisponde all'approccio applicato alle esigenze in materia di fondi propri.

⁴ Possono essere computate garanzie conformemente alla procedura ai sensi del capoverso 2 o 3 se i rischi di concentrazione risultanti sono limitati in modo adeguato e sorvegliati. Nel caso contrario va applicata la procedura ai sensi dell'articolo 116 capoverso 1.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

³³ Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

Art. 119 Operazioni fuori bilancio

Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito conformemente agli articoli 120 e 121 e ponderate in funzione della controparte conformemente alle aliquote applicabili ai sensi dell'articolo 115.

Art. 120 Impegni eventuali e impegni irrevocabili

¹ Nel caso degli impegni eventuali l'equivalente di credito è calcolato moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa della singola operazione per il suo fattore di conversione del credito secondo l'articolo 40 capoverso 2 o secondo l'articolo 41 capoverso 1.

² In deroga a quanto precede, nel caso degli impegni di credito irrevocabili i valori nominali delle singole operazioni sono moltiplicati per i seguenti fattori di conversione del credito:

- a. 0,5 per gli impegni di credito con una durata iniziale fino a un anno;
- b. 1,0 per gli impegni di credito con una durata iniziale di oltre un anno.

³ Agli impegni di credito irrevocabili nell'ambito di un credito sindacato vanno applicati i seguenti fattori di conversione del credito:

- a. 0,0 dal momento dell'assunzione dell'impegno da parte della banca fino a quello della ricezione e della conferma da parte della controparte;
- b. 0,5 da e compreso il momento dell'accettazione dell'impegno della banca da parte della controparte fino al momento dell'avvio della fase di sindacazione;
- c. 0,5 per la quota non sindacata durante la fase di sindacazione, nonché 1 per la quota propria prevista;
- d. 1,0 per l'intera quota non sindacata dopo 90 giorni (rischio residuo).

⁴ L'articolo 116 capoverso 1 si applica per analogia agli impegni eventuali e agli impegni irrevocabili per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni.

Art. 121 Derivati

¹ I derivati devono essere trattati secondo l'articolo 98.

² Se l'operazione con derivati non viene effettuata alla scadenza si applica la normativa dell'articolo 97.

Art. 122³⁵ Operazioni di mutuo e operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari

Le operazioni di mutuo, pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari devono essere trattate secondo l'articolo 118.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5429).

Art. 123 Posizioni complessive specifiche all'emittente

Tenuto conto delle eccezioni ai sensi dell'articolo 114, le posizioni lunghe nette di ogni singolo emittente all'interno e all'esterno del portafoglio di negoziazione sono calcolate separatamente per i titoli di credito e di partecipazione ai sensi dell'articolo 39, fermo restando che gli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni possono essere trattati conformemente all'articolo 94. Il risultato della somma delle singole posizioni lunghe corrisponde alla posizione complessiva specifica all'emittente.

Titolo 5: Disposizioni finali**Art. 124** Calcolo parallelo e fondi propri necessari minimi

¹ Le banche che coprono i rischi di credito secondo l'IRB oppure i rischi operativi secondo un approccio specifico all'istituto devono calcolare temporaneamente i loro fondi propri in modo parallelo secondo il vecchio e il nuovo diritto. Ai fini della comparabilità si applica quanto segue:

- a. nel calcolo secondo il nuovo diritto nei fondi propri necessari ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 devono essere computate le deduzioni di cui agli articoli 31 e 32, mentre devono essere dedotte le rettifiche di valore e l'eccedenza presa in considerazione ai sensi degli articoli 25 e 26;
- b. nel calcolo secondo il vecchio diritto, all'8 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 maggio 1972³⁶ sulle banche devono essere aggiunti i fondi propri necessari alla copertura dei rischi di mercato secondo l'articolo 12 capoverso 5 dell'ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972, nonché le deduzioni dai fondi propri secondo l'articolo 11d dell'ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972.

² La FINMA può ammettere ulteriori adeguamenti dei fondi propri ai sensi del capoverso 1.

³ Tenuto conto degli ulteriori adeguamenti ai sensi del capoverso 2, i fondi propri secondo il capoverso 1 lettera a devono almeno corrispondere alle seguenti percentuali di fondi propri secondo il capoverso 1 lettera b:

- a. 95 per cento per il 2007;
- b. 90 per cento per il 2008;
- c. 80 per cento per il 2009.

⁴ Se sono inferiori a queste percentuali, i fondi propri necessari secondo l'articolo 33 capoverso 1 devono essere aumentati in modo da rispettare il limite inferiore.

⁵ Il calcolo parallelo deve essere basato sulle posizioni del medesimo giorno di riferimento.

³⁶ RU 1995 253, 1998 16

⁶ La FINMA può stabilire limiti inferiori corrispondenti per le banche che applicano per la prima volta dopo il 1° gennaio 2008 l'IRB o un approccio specifico all'istituto.

Art. 125³⁷

Art. 125a³⁸ Disposizioni transitorie della modifica dell'11 novembre 2009

¹ Nel caso delle banche aventi la forma della cooperativa si considera come fondo proprio complementare inferiore il 33,4 per cento nel 2010 e il 16,7 per cento nel 2011 della somma del versamento suppletivo pro capite, per un importo determinato, se da una dichiarazione scritta del socio risulta irrevocabilmente il suo obbligo ai sensi dell'articolo 840 capoverso 2 del CO³⁹.

² Per le banche cantonali che applicano l'AS-CH e dei cui impegni non postergati complessivi è responsabile il Cantone, la somma dei fondi propri necessari ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 è diminuita al massimo dell'8,4 per cento nel 2010 e del 4,2 per cento nel 2011, sempreché ai fondi propri necessari non facciano riscontro impegni postergati presi in considerazione ai sensi dell'articolo 28.

Art. 125b⁴⁰ Disposizioni transitorie della modifica del 10 novembre 2010

Su richiesta motivata, la FINMA può esentare una banca o un commerciante di valori mobiliari fino a una data determinata dall'osservanza delle prescrizioni modificate nell'ambito dell'approccio internazionale della ripartizione dei rischi (art. 113–123).

Art. 126 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 7.

Art. 127 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

³⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5429).

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6101).

³⁹ RS **220**

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5429).

Allegato I
(art. 41 cpv. 1)

Fattori di conversione del credito in caso di applicazione dell'AS-CH e dell'AS-BRI

Numero	Impegni eventuali e impegni irrevocabili	Fattori di conversione del credito	
		AS-CH	AS-BRI
1.	Impegni di credito		
1.1	Impegni fissi secondo l'AS-CH con una durata residua fino a un anno, rispettivamente secondo l'AS-BRI con una durata residua iniziale convenuta fino a un anno	0,25	0,20
1.2	Impegni fissi secondo l'AS-CH con una durata residua di oltre un anno, rispettivamente secondo l'AS-BRI con una durata residua iniziale convenuta di oltre un anno		0,50
1.3	Impegni denunciabili in ogni momento senza oneri o che divengono automaticamente nulli in caso di peggioramento della solvibilità del debitore		0,00
2.	Fidejussioni degli artigiani edili		
2.1	Per l'esecuzione di costruzioni edili in Svizzera	0,25	0,50
2.2	Per l'esecuzione di costruzioni edili all'estero		0,50
3.	Prestazioni autoliquidanti di garanzie su operazioni di commercio di merci		
3.1	Prestazioni autoliquidanti di garanzie su operazioni di commercio di merci	0,25	0,20

Numero	Impegni eventuali e impegni irrevocabili	Fattori di conversione del credito	
		AS-CH	AS-BRI
4.	Impegni di versamento o di versamento suppletivo		
4.1	Su titoli di partecipazione non iscritti a bilancio tra le partecipazioni	1,25	1,00
4.2	Su titoli di partecipazione se si tratta di partecipazioni da non consolidare	2,50	1,00
4.3	Su titoli di partecipazione se si tratta di partecipazioni da consolidare o di titoli di partecipazione del settore assicurativo	6,25	1,00
5.	Prestazioni di garanzie		
5.1	Non destinate alla copertura del rischio delcredere		0,50
5.2	Destinate alla copertura del rischio delcredere	1,00	0,50
6.	Altri impegni eventuali		
6.1	Altri impegni eventuali		1,00

Allegato 2
(art. 53 cpv. 1)

Classi di posizioni secondo l'AS-CH in caso di applicazione di rating esterni e relativa ponderazione dei rischi

Numero	Classi di posizioni (AS-CH) con possibilità di applicazione di rating esterni	Classi di rating							fisse	
		1	2	3	4	5	6	7		senza rating
1.	Governi centrali e banche centrali									
1.1	Governi centrali e banche centrali	0 %	0 %	25 %	50 %	100 %	100 %	150 %	100 %	–
1.2	Confederazione Svizzera, Banca nazionale svizzera, Banca centrale europea, Unione europea	–	–	–	–	–	–	–	–	0 %
2.	Enti di diritto pubblico									
2.1	Enti di diritto pubblico	25 %	25 %	50 %	100 %	100 %	150 %	150 %	100 %	–
2.2	Enti di diritto pubblico senza rating, sempreché abbiano il diritto di prelevare imposte o sempreché i loro impegni siano garantiti integralmente e illimitatamente da una collettività pubblica	–	–	–	–	–	–	–	–	50 %
2.3	Cantoni senza rating	–	–	–	–	–	–	–	–	25 %
3.	BRJ, FMI e banche multilaterali di sviluppo									
3.1	Banche multilaterali di sviluppo	25 %	25 %	50 %	50 %	100 %	100 %	150 %	50 %	–
3.2	Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Fondo monetario internazionale (FMI), determinate banche multilaterali di sviluppo designate dall'autorità di vigilanza	–	–	–	–	–	–	–	–	25 %

Numero	Classi di posizioni (AS-CH) con possibilità di applicazione di rating esterni	Classi di rating												
		1	2	3	4	5	6	7	senza rating	fisse				
4.	Banche e commercianti di valori mobiliari													
4.1	Banche e commercianti di valori mobiliari; durata residua dei crediti ≤ 3 mesi	25 %	25 %	25 %	25 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	150 %	25 %	25 %	—
4.2	Banche e commercianti di valori mobiliari; durata residua dei crediti > 3 mesi, ≤ 3 anni	25 %	25 %	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	150 %	50 %	50 %	—
4.3	Banche e commercianti di valori mobiliari; durata residua dei crediti > 3 anni	25 %	25 %	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	150 %	75 %	75 %	—
5.	Istituzioni comuni													
5.1	Istituzioni comuni delle banche, riconosciute dalla FINMA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 %
5.2	Impegni di versamento nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 %
6.	Borse e stanze di compensazione													
6.1	Borse e stanze di compensazione	25 %	25 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	150 %	150 %	150 %	100 %	100 %	—
6.2	Borse e stanze di compensazione sempreché i rischi di credito siano in relazione diretta con l'adempimento della prestazione, garantito da una controparte centrale, di contratti trattati in borsa o fuori borsa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 %
7.	Imprese													
7.1	Imprese	25 %	25 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	150 %	150 %	150 %	100 %	100 %	—

Allegato 3
(art. 53 cpv. 1)

Classi di posizioni secondo l'AS-BRI in caso di applicazione di rating esterni e relativa ponderazione dei rischi

Numero	Classi di posizioni (AS-BRI) con possibilità di applicazione di rating esterni	Classi di rating							fisse		
		1	2	3	4	5	6	7		senza rating	
1.	Governi centrali e banche centrali										
1.1	Governi centrali e banche centrali	0 %	0 %	20 %	50 %	100 %	100 %	100 %	150 %	100 %	—
1.2	Confederazione Svizzera, Banca nazionale svizzera, Banca centrale europea, Unione europea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 %
2.	Enti di diritto pubblico										
2.1	Enti di diritto pubblico	20 %	20 %	50 %	100 %	100 %	150 %	150 %	150 %	100 %	—
2.2	Enti di diritto pubblico senza rating, sempreché abbiano il diritto di prelevare imposte o sempreché i loro impegni siano garantiti integralmente e illimitatamente da una collettività pubblica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50 %
2.3	Cantoni senza rating	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 %
3.	BRI, FMI e banche multilaterali di sviluppo										
3.1	Banche multilaterali di sviluppo	20 %	20 %	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	150 %	50 %	—
3.2	Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Fondo monetario internazionale (FMI), determinate banche multilaterali di sviluppo designate dall'autorità di vigilanza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 %

Numero	Classi di posizioni (AS-BRI) con possibilità di applicazione di rating esteri	Classi di rating										
		1	2	3	4	5	6	7	senza rating	fisse		
4.	Banche e commercianti di valori mobiliari											
4.1	Banche e commercianti di valori mobiliari; durata iniziale dei crediti \leq 3 mesi	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	50 %	50 %	150 %	20 %	20 %	—
4.2	Banche e commercianti di valori mobiliari; durata iniziale dei crediti $>$ 3 mesi	20 %	20 %	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	150 %	50 %	50 %	—
5.	Istituzioni comuni											
5.1	Istituzioni comuni delle banche, riconosciute dalla FINMA	20 %	20 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	150 %	100 %	100 %	—
5.2	Impegni di versamento nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 %
6.	Borse e stanze di compensazione											
6.1	Borse e stanze di compensazione	20 %	20 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	150 %	100 %	100 %	—
6.2	Borse e stanze di compensazione sempreché i rischi di credito siano in relazione diretta con l'adempimento della prestazione, garantito da una controparte centrale, di contratti trattati in borsa o fuori borsa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 %
7.	Imprese											
7.1	Imprese	20 %	20 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	150 %	100 %	100 %	—

Allegato 4
(art. 53 cpv. 2)

Classi di posizioni AS-CH e AS-BRI senza applicazione di rating esterni e relativa ponderazione dei rischi

		Aliquota di rischio	
		AS-CH	AS-BRI
Classi di posizioni (AS-CH e AS-BRI) senza rating esterni			
1.	Persone fisiche e piccole imprese (retail)		
1.1	Posizioni retail, se il valore complessivo, non garantito da pegno immobiliare, delle posizioni ai sensi dell'articolo 37 capoverso 1 nei confronti di una controparte non supera 1,5 milioni di franchi e l'1 per cento di tutte le posizioni retail	75 %	
1.2	Altre posizioni retail	100 %	
2.	Obbligazioni fondiarie		
2.1	Obbligazioni fondiarie svizzere	25 %	20 %
3.	Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare		
3.1	Immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, fino a due terzi del valore venale	35 %	50 %
3.2	Immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, oltre i due terzi del valore venale	75 %	100 %
3.3	Immobili agricoli in Svizzera, fino a due terzi del valore venale	50 %	100 %
3.4	Immobili agricoli in Svizzera, oltre i due terzi del valore venale	75 %	100 %
3.5	Edifici commerciali e per uffici, nonché oggetti artigianali polivalenti, fino a metà del valore venale	75 %	100 %

Classi di posizioni (AS-CH e AS-BRI) senza rating esterni		Aliquota di rischio	
		AS-CH	AS-BRI
3.6	Grandi oggetti a carattere artigianale e industriale, fino a un terzo del valore venale	75 %	100 %
3.7	Altri immobili		100 %
4.	Posizioni postergate		
4.1	Posizioni postergate nei confronti di enti di diritto pubblico, il cui fattore di ponderazione del rischio secondo l'allegato 2 (AS-CH) o secondo l'allegato 3 (AS-BRI) ammonta al massimo al 50 %	50 %	Sono ponderate come le posizioni non postergate
4.2	Altre posizioni postergate	250 %	
5.	Altre posizioni in sofferenza		
5.1	Posizioni ai sensi del numero 3.1, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, fermo restando che le posizioni garantite da pegno immobiliare ai sensi dei numeri 3.2–3.7 sono considerate non collaterizzate	100 %	
5.2	Parti di posizioni non collaterizzate, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino almeno al 20 per cento dell'importo scoperto	100 %	
5.3	Parti di posizioni non collaterizzate, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino a meno del 20 per cento dell'importo scoperto	150 %	
6.	Altre posizioni		
6.1	Liquidità		0 %
6.2	Equivalente di credito da impegni di versamento o di versamento suppletivo		100 %
6.3	Altre posizioni (comprese le posizioni di limitazione dei conti)		100 %

Allegato 5
(art. 53 cpv. 3)

Ponderazione del rischio di titoli di partecipazione e di quote in investimenti collettivi di capitale secondo l'AS-CH e l'AS-BRI

		Classe di posizione titoli di partecipazione nonché quote in investimenti collettivi di capitale		Fattori di ponderazione del rischio				
		AS-CH	AS-BRI	AS-CH	AS-BRI			
1.1	Titoli di partecipazione detenuti negli immobilizzi finanziari o nel portafoglio di negoziazione, sempreché la banca applichi l'approccio <i>de minimis</i>	La posizione netta dei titoli di partecipazione detenuti nel portafoglio della banca o nel portafoglio di negoziazione (se del caso tenendo conto dei titoli detenuti indirettamente per il tramite di quote in investimenti collettivi di capitale) costituisce una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3, capoverso 2 lettera c)bis della legge dell'8 novembre 1934 ⁴¹ sulle banche	Sì	No	Sono trattati in una borsa regolata			
					Sì	No	500 %	100 % ⁴²
					Sì	No	500 %	150 % ⁴³
					No	No	125 %	100 %
					250 %	150 %		

41 Per la qualificazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c)bis della L. dell'8 nov. 1934 sulle banche devono essere presi in considerazione tutti i titoli di partecipazione detenuti nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione. Vanno parimenti presi in considerazione i titoli di partecipazione detenuti indirettamente nel senso di elementi di posizioni in investimenti collettivi di capitale, sempreché vi sia un motivo plausibile di ritenere che questi investimenti non sono diversificati.

42 Le disposizioni sulle deduzioni dai fondi propri di base rettificati e dai fondi propri complementari (art. 31) vanno prese in considerazione, sempreché si tratti di partecipazioni a imprese attive nel settore finanziario.

43 Le disposizioni sulle deduzioni dai fondi propri di base rettificati e dai fondi propri complementari (art. 31) vanno prese in considerazione, sempreché si tratti di partecipazioni a imprese attive nel settore finanziario.

Classe di posizione titoli di partecipazione nonché quote in investimenti collettivi di capitale		Fattori di ponderazione del rischio		
		AS-CH	AS-BRI	
1.2	Titoli di partecipazione detenuti nel portafoglio di negoziazione, costituenti una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c ^{bis} della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche	Si tratta di una partecipazione qualificata nel settore finanziario		
		Si		
		No	250 %	
1.3	Quote in investimenti collettivi di capitale	Quote in investimenti collettivi di capitale autorizzati alla diffusione al pubblico in Svizzera	Quote in investimenti collettivi di capitale i cui regolamenti prevedono l'obbligo del riscatto quotidiano delle quote	250 %
			Si	250 %
		–	125 %	
		No	100 %	
1.4	Quote in fondi immobiliari	Sono trattate in una borsa regolata		
		Si	125 %	
		No	250 %	
		–	150 %	
1.5	Partecipazioni estranee al settore bancario, finanziario e assicurativo	Sono trattate in una borsa regolata		
		Si	250 %	
		No	100 %	
		–	150 %	

44 Le prescrizioni in materia di rischi del mercato (art. 68 segg.) e le disposizioni relative alle deduzioni dai fondi propri di base rettificati e dai fondi propri complementari (art. 31) devono essere prese in considerazione; ciò significa che la quota inferiore al 10 per cento deve essere coperta conformemente alle prescrizioni in materia di rischi del mercato, mentre la quota superiore al 10 per cento deve essere trattata secondo l'art. 31.

45 Le prescrizioni in materia di rischi del mercato (art. 68 segg.) devono essere prese in considerazione.

Classe di posizione titoli di partecipazione nonché quote in investimenti collettivi di capitale				
1.6	Posizione lunga netta dei propri titoli di partecipazione o di strumenti innovativi di capitale detenuti in possesso diretto o indiretto nel portafoglio di negoziazione.	Fattori di ponderazione del rischio		
		<table border="1"> <tr> <td>AS-CH</td> <td>AS-BRI</td> </tr> <tr> <td>1250 %</td> <td>-46</td> </tr> </table>	AS-CH	AS-BRI
AS-CH	AS-BRI			
1250 %	-46			

46 Le disposizioni relative alle deduzioni dai fondi propri di base rettificati (art. 23) devono essere prese in considerazione.

Allegato 6
(art. 72 cpv. 1)

Aliquote per il calcolo dei fondi propri necessari alla copertura dei rischi specifici degli strumenti su saggi di interesse secondo l'approccio standard dei rischi di mercato

Categoria	Classe di rating	Aliquota
Governi centrali e banche centrali	1 o 2	0.00 %
	3 o 4	0.25 % (durata residua \leq 6 mesi)
		1.00 % (durata residua $>$ 6 mesi e \leq 24 mesi)
		1.60 % (durata residua $>$ 24 mesi)
	5 o 6	8.00 %
	7	12.00 %
	Senza rating	8.00 %
Strumenti qualificati su saggi di interesse (art. 4 lett. e)		0.25 % (durata residua \leq 6 mesi)
		1.00 % (durata residua $>$ 6 mesi e \leq 24 mesi)
		1.60 % (durata residua $>$ 24 mesi)
Altri	5	8.00 %
	6 o 7	12.00 %
	Senza rating	8.00 %

Allegato 7
(art. 126)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...⁴⁷

⁴⁷ Le modifiche possono essere consultate alla RU **2006** 4307.